



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Servizio Polizia Amministrativa e Sociale

- Divisione Armi ed Esplosivi -

N.50.302/10.C.N.C.77

Roma, 16 Febbraio 1978

OGGETTO: Armi per uso scenico - disciplina - parere del Consiglio di Stato.

All.1

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE	
D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI	
VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A	
STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO	
NELLA VALLE D'AOSTA	<u>A O S T A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>

La circolare p.n. in data 19 agosto 1977, con la quale è stato reso noto il parere della Prima Sezione del Consiglio di Stato in ordine alla interpretazione dell'art.22 della legge 18 aprile 1975, n.110, relativa al comodato e alla locazione delle armi per uso scenico, ha determinato particolari e vive preoccupazioni presso i settori interessati, a motivo delle pregiudizievoli conseguenze che la nuova disciplina determinava nel campo della produzione, sotto il profilo economico ed occupazionale.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

In relazione a ciò, questo Ministero, anche su segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dicastero del Turismo e dello Spettacolo, ha riproposto la questione all'esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

L'Alto Consesso, riesaminata la problematica nel suo complesso, è pervenuto alla conclusione che "le armi per uso scenico escluse dal divieto dell'art.22 della legge n.110 del 1975 comprendono tutte le armi aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve".

Il Consiglio di Stato ha conseguentemente posto in rilievo l'esigenza che "siano adottate tutte le cautele necessarie ad impedire che le armi consentite per uso scenico possano venire impiegate o convertite per uso diverso, e siano pertanto richieste, oltre le normali autorizzazioni prescritte per la detenzione delle armi, anche un'autorizzazione per l'uso, che implichi un obbligo di particolare vigilanza per la custodia come è specificato nella relazione del Ministero dell'Interno".

Allo scopo di assicurare la custodia delle armi in argomento nel quadro delle suddette linee interpretative, e di impedire che le stesse possano essere impiegate o convertite per uso diverso da quello scenico e di soddisfare pertanto le esigenze della sicurezza, si invitano i Sigg. Questori a voler sollecitamente disporre:

- 1) la revisione di tutte le autorizzazioni a detenere armi per uso scenico, accertando, anche attraverso idonea documentazione esibita dai detentori, che si tratti di armi "aventi apparenza scenica, ma private di efficacia offensiva e fra esse anche quelle che rientrano nella comune accezione di armi a salve";
- 2) l'introduzione nei titoli autorizzatori di cui sopra, ai sensi dell'art.9 del testo unico delle leggi di p.s. delle seguenti prescrizioni intese a:

./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

- a) vietare che le armi in argomento siano cedute in locazione o comodato a soggetti non autorizzati a riceverle e a detenerle per uso scenico;
- b) fare obbligo di un registro di carico e scarico delle armi con l'indicazione delle date di cessione e di rientro delle stesse, dei nominativi degli utilizzatori cui sono cedute e degli estremi delle autorizzazioni esibite dagli stessi;
- c) imporre adeguate misure di vigilanza a coloro che detengono per uso scenico le armi in argomento.

Per ottenere in locazione o comodato le armi di cui al n.1, gli interessati debbono munirsi di autorizzazioni a detenerle per l'uso scenico di cui all'art.22 della legge 110/75.

Al rilascio del titolo si provvederà previo accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.

Ove l'interessato nella domanda intesa a conseguire l'autorizzazione indichi le località nelle quali si propone di utilizzare detto materiale il Questore potrà autorizzarne contestualmente il trasporto.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nella circolare numero 50.106/10.C.N./D-76 del 21 aprile 1977, recante all'oggetto "Armi da sparo demilitarizzate - principi generali".

Si trasmette, per una migliore conoscenza, copia del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale, e si resta in attesa di cortese cenno d'intesa.

IL MINISTRO